



SILVIA CHIARA PESCETTA
NOTAIO

Repertorio N. 4707

Raccolta N. 3996

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della "FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E REMIGIO CORDIOLI

O.N.L.U.S."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **quindici** del mese di **marzo**, nel mio studio in Villafranca di Verona, Corso Garibaldi n. 33, alle ore undici e minuti sedici, innanzi a me **dottoressa Silvia Chiara Pescetta**, Notaio in Villafranca di Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona,

si è riunito il consiglio di amministrazione

della **"FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E REMIGIO CORDIOLI O.N.L.U.S."**, con sede in Villafranca di Verona, via Luigi Zago n. 1, codice fiscale n. 93221050235, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al n. 674 nonché iscritta nell'Anagrafe Unica delle ONLUS,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifica dello Statuto finalizzata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con conseguente adozione di un nuoto testo di statuto sociale, prevedendo nella denominazione "ETS".

E' PRESENTE

Cordioli Dario, nato a Villafranca di Verona il giorno 11

	maggio 1930, il quale mi dichiara di essere il Presidente di	
	diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione,	
	domiciliato per la carica presso la sede sociale della	
	Fondazione.	
	Il costituito, cittadino italiano, della cui identità	
	personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere questo	
	verbale.	
	Aderendo, do atto che assume la Presidenza del Consiglio di	
	Amministrazione, ai sensi dello statuto sociale, il	
	Presidente di diritto del Consiglio di Amministrazione	
	signor Cordioli Dario, il quale	
	CONSTATATO	
	= che questa adunanza è stata regolarmente convocata per	
	questo giorno, ora e luogo, ai sensi di statuto;	
	= che sono presenti i componenti del Consiglio di	
	Amministrazione signori Cordioli Dario, sopra generalizzato,	
	Zorzone Giuseppina, nata a Sommacampagna (VR) il 19 agosto	
	1931, il Sindaco di Villafranca di Verona Roberto Luca	
	Dall'Oca, nato a Bussolengo (VR) il 6 luglio 1967 e il	
	signor Garonzi Emilio, nato a Villafranca di Verona il 5	
	gennaio 1962;	
	= che sono assente il Consigliere Baciga Carlo, nato a	
	Villafranca di Verona il 9 gennaio 1963 nonché il Direttore	
	Sanitario pro-tempore dell'A.S.L.;	
	= che è assente il Revisore della Fondazione;	

	= che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei	
	presenti e che pertanto il Consiglio di Amministrazione è	
	qui validamente costituito, ai sensi degli articoli 9 e 10	
	dello Statuto sociale, per discutere e deliberare	
	sull'ordine del giorno.	
	Al riguardo il Presidente espone la necessità di approvare	
	le modifiche dello statuto sociale al fine di adeguarlo al	
	Codice del Terzo Settore e conseguentemente iscrivere la	
	Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(RUNTS), che risulta essere ora operativo.	
	All'uopo dà quindi lettura dello statuto sociale aggiornato.	
	Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, con	
	votazione di tutti i presenti aventi diritto al voto,	
	espresso per alzata di mano, per accertamento fatto dal	
	Presidente, all'unanimità,	
	DELIBERA	
	1) di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore,	
	subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro e,	
	pertanto, di procedere all'iscrizione della Fondazione nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la	
	nuova denominazione "FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E REMIGIO	
	CORDIOLI O.N.L.U.S. - E.T.S.";	
	2) di adottare, sotto la condizione sospensiva	
	dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore, il testo di statuto, che si	

	allega al presente atto sotto la lettera A), testo che viene	
	approvato nella sua interezza e articolo per articolo;	
	3) di approvare che il testo di statuto adottato andrà a	
	sostituire quello attuale al verificarsi della condizione	
	sopra riportata;	
	4) di autorizzare il Presidente ad apportare alla odierna	
	delibera e all'allegato statuto le eventuali modifiche che	
	fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle	
	pubbliche autorità competenti e pertanto ogni tipo di	
	modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione	
	della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura	
	fiscale.	
	Null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati	
	della votazione (tutti favorevoli) ed essendo esaurito	
	l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa	
	l'adunanza alle ore dodici e minuti cinque.	
	Le spese del presente verbale sono a carico della Fondazione.	

	Il presente verbale è esente da imposta di registro (ai	
	sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)	
	e da imposta di bollo (ai sensi dell'art. 82 comma 5 del	
	D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).	

	Il costituito signor Cordioli Dario, previamente informato	

[illegible]

STATUTO FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E REMIGIO CORDIOLI

Fondazione a sostegno della solidarietà sociale

Articolo 1

Costituzione - sede - delegazioni – durata

E' costituita per volontà dei coniugi sig. Dario Cordioli, nato a Villafranca di Verona (VR) il giorno 11 maggio 1930, e sig.ra Giuseppina Zorzoni, nata a Sommacampagna (VR) il giorno 19 agosto 1931, una Fondazione denominata "Fondazione fratelli Paolo e Remigio Cordioli ETS" a sostegno della solidarietà sociale e pubblica utilità, prevalentemente nell'ambito territoriale di Villafranca di Verona (VR) e zone limitrofe, con sede in Villafranca di Verona (VR), Via Luigi Zago n. 1, precisando che le finalità statutarie della Fondazione si esauriranno nell'ambito territoriale Veneto.

Solo in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione" inserirà l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale che diventerà "Fondazione fratelli Paolo e Remigio Cordioli ETS" e potrà farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino a quel momento la Fondazione manterrà anche nei confronti dei terzi la denominazione "'Fondazione fratelli Paolo e Remigio Cordioli ONLUS".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017 e non può distribuire utili.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

Scopi

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare la Fondazione, in ragione della tradizionale attenzione e sensibilità dei suoi Fondatori alle realtà che, per il loro valore umanitario o sociale, sono meritevoli di supporto ed assistenza, si pone quali finalità l'individuazione, l'ideazione, la definizione, il supporto e la promozione di iniziative socio-assistenziali, esprimendosi con umanità e riservatezza. Tali iniziative di interesse sociale e umanitario si intendono dedicate a realtà bisognose di cura, tutela e sostegno, riferendosi in particolar modo a portatori di handicap fisico psichici che necessitano anche di accoglienza residenziale, di servizio, di aiuto alla persona o di sollievo alla famiglia.

Si contemplano le iniziative della ricerca scientifica nel campo medico e paramedico ed in generale le iniziative volte a migliorare il rafforzamento dei legami solidaristici di responsabilità sociale tra coloro che vivono ed operano con progetti socio-assistenziali nel territorio di Villafranca di Verona (VR) e zone limitrofe.

L'attività della Fondazione si concretizza mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- b) Prestazioni socio- sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017;
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi anche attraverso l'amministrazione e conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare per il conseguimento delle entrate finanziarie, inclusa la raccolta diretta ed indiretta di fondi da erogare.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

La Fondazione intende altresì porsi quale soggetto qualificato per il monitoraggio delle iniziative nei predetti settori e per la valutazione e standardizzazione degli indici di efficacia dei medesimi.

In ogni caso la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e direttamente connesse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Più precisamente per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro svolgere le seguenti attività secondarie:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni e di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici

o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta ed indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, operanti nell'ambito territoriale del Veneto, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il pubblico;

f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

Le partecipazioni dovranno avere natura statico-conservativa del patrimonio, escludendo il potere gestionale della Fondazione nella società partecipata, ai sensi del disposto della circolare ministeriale n. 59 del 31 ottobre 2007 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso la finalità di solidarietà sociale deve risultare soddisfatta con riferimento a tutte le attività svolte dall'Ente ed in particolare a tutte le attività elencate al presente articolo.

La Fondazione intende altresì promuovere, ideare e realizzare anche direttamente la edificazione e la gestione di strutture/case e/o comunità alloggio di riabilitazione, recupero e sostegno diurne, residenziali, semi-residenziali e di emergenza per l'accoglienza di persone diversamente abili al fine di alleggerire le famiglie dei medesimi, favorendone l'integrazione sociale e l'autonomia personale.

E'attribuita in ogni caso la facoltà al Consiglio di amministrazione di deliberare lo svolgimento di ulteriori attività secondarie nei limiti di quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117 del 2017.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da Euro 30.000,00 (trentamila/00), somma depositata e disponibile su conto corrente bancario indicato nel verbale di approvazione del presente statuto e nei successivi verbali in caso di modifiche.

Tale patrimonio potrà, nella sua qualità di fondo di dotazione, venire accresciuto da:

a) conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;

- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati o realizzati direttamente secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni, oblazioni, donazioni, legati, istituzioni di erede ed erogazioni di quanti, siano enti o privati, abbiano desiderio ed amore al potenziamento della Fondazione, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; le liberalità, per essere accettate, non dovranno però mai imporre alla Fondazione oneri diretti a conseguimenti di fini estranei a quelli della Fondazione;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio approva le linee programmatiche delle attività da svolgersi e nei termini di quattro mesi approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Ai sensi e per il disposto di cui alla lettera e) comma 1 art. 10 D. Lgs. 460/97, è altresì fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale Legale Rappresentante dell'Ente;
- c) il Revisore Contabile.

Articolo 8

Membri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai Fondatori Sigg. Dario Cordioli e Zorzoni Giuseppina e un da numero di membri variabile tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) nominati dai Fondatori quali membri elettivi.

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Quando venisse a mancare o rinunziasse alla carica uno dei Fondatori il Fondatore superstite e i membri elettivi rimasti in carica provvederanno a designare il nuovo Consigliere. Se, a causa di commorienza, venissero a mancare entrambi i Fondatori, i membri elettivi rimasti in carica provvederanno a designare due Consiglieri.

La sostituzione di uno di questi membri elettivi avverrà sempre per determinazione dei Fondatori e dei membri elettivi rimasti nel Consiglio.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'ente. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- amministra la fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente che durano in carica tre anni e possono essere sempre confermati.

La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al Fondatore signor Dario Cordiali, il quale potrà in ogni momento rinunziarvi.

Per la prima volta il Vice Presidente verrà nominato dal Fondatore signor Dario Cordioli.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio avrà inoltre il compito di deliberare eventuali modifiche statutarie.

Esso dovrà quindi provvedere all'amministrazione del patrimonio della Fondazione secondo i criteri del buon padre di famiglia e con il fine di mantenere in ogni momento integro il patrimonio della Fondazione, alla adozione di tutti i provvedimenti ritenuti utili o necessari per il raggiungimento delle finalità della Fondazione. Il Consiglio, ispirandosi al criterio della massima economia nelle spese di gestione dell'Ente, allo scopo di poter meglio provvedere alla conservazione del patrimonio ed al raggiungimento dei fini della Fondazione, avrà cura di regolare i rapporti con il personale secondo i giusti criteri fissati dalla legge ma adottando il principio della riduzione dello stesso al puro indispensabile.

Il Consiglio provvederà anche alla stesura di un regolamento della Fondazione.

Articolo 10

Rappresentanza Legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, tali poteri verranno esercitati dal Vice Presidente; la firma del Vice Presidente dà prova dell'impedimento del Presidente. Inoltre il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Tecnico e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze. Firma gli atti e quanto occorra per l'esplorazione di tutti gli affari che vengono deliberati.

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 11

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto, oppure tramite fax o e-mail, spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo data e ora; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire, purché con mezzi idonei inoltrati, un giorno prima della data fissata.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti compresi almeno uno dei Fondatori o il Presidente o il Vice Presidente in carica. Le delibere verranno assunte a maggioranza qualificata (il voto favorevole di almeno la maggioranza i componenti il Consiglio). In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Fungerà da Segretario del Consiglio il Segretario della Fondazione o la persona nominata dallo stesso Consiglio di volta in volta.

Articolo 12

Comitato Tecnico

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Tecnico, che sarà composto da tre membri, quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato che lo presiederà e due rappresentanti, nominati secondo le norme di un Regolamento che verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Potranno essere invitati per esprimere il loro parere su determinati argomenti i rappresentanti delle principali associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

I membri del Comitato Tecnico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato Tecnico ha il compito di suggerire al Consiglio di Amministrazione quelle iniziative che, nello spirito delle finalità istituzionali, ritiene possano essere attuate durante l'anno seguente e a questo fine sottoporrà al Consiglio di Amministrazione le sue proposte entro il mese di maggio di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione esaminerà le dette proposte e nel caso che le ritenesse utili studierà il mezzo per realizzarle compatibilmente ai mezzi disponibili.

Il Comitato Tecnico si riunisce ogni volta lo convochi il Presidente

Articolo 13

Compensi

Nessun compenso potrà essere dato ai Componenti il Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Tecnico se non il rimborso di spese effettivamente sostenute

Articolo 14

Organo di Controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 311 D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente l'emolumento da corrispondersi al Revisore Contabile.

Articolo 16

Segretario della Fondazione

Il Segretario della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale provvede pure a determinarne la retribuzione. La carica ha la durata di tre anni e può essere riconfermata.

Le funzioni del Segretario sono:

- a) di mantenere aggiornato l'inventario dei beni immobili e mobili della Fondazione, di dirigere e sorvegliare il personale della Fondazione o in qualunque modo da essa dipendente;
- b) di mantenere aggiornati i libri contabili, conservando la documentazione relativa, secondo i criteri dettati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione; qualora il Consiglio di Amministrazione nominasse un contabile, al Segretario compete sempre la responsabilità delle mansioni di cui al presente comma, ancorchè esse siano eseguite materialmente dal contabile stesso;
- c) di controllare la regolarità formale di ogni atto amministrativo emanato dal Consiglio di Amministrazione e di ispezionare periodicamente gli immobili di proprietà dell'Ente, in modo da controllarne lo stato di conservazione e l'uso che di essi fanno gli affittuari, i conduttori o comunque gli utenti;
- d) sotto la diretta guida del Consiglio di Amministrazione di conservare l'Archivio dell'Ente;
- e) di eseguire tutte quelle mansioni che il Consiglio di Amministrazione credesse di affidargli nell'ambito delle finalità istituzionali.

Articolo 17

Estinzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 19

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 20

Libri sociali obbligatori

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 21

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni generali vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali applicabili.

Articolo 22

Disciplina Transitoria

L'efficacia del presente statuto è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della commissione europea di cui all'art. 101, c. 10, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e comunque, non prima, del periodo di imposta successivo all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore.

Firmato: Dario Cordioli

Firmato: Silvia Chiara Pescetta – notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso RUNTS.

Villafranca di Verona, 21 marzo 2024.

Firmato digitalmente: Silvia Chiara Pescetta Notaio